



tax news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma

Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano

Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze

Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.

However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Decreto “Ristori 2” sulle ulteriori misure di sostegno economico per le attività penalizzate dalle restrizioni introdotte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 – contributi a fondo perduto e rinvio di taluni versamenti

Il 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 149/2020 (cosiddetto Decreto Ristori 2) che contiene misure economiche volte a sostenere le imprese colpite dalle ulteriori misure restrittive per contenere l’epidemia, emanate dal Governo con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020. Con la presente Taxnews iniziamo l’illustrazione di queste misure fiscali a favore delle imprese, e, in particolare, del **contributo a fondo perduto** (che viene **ridisegnato** in funzione degli scenari di rischio differenti nelle diverse Regioni italiane), delle novità per il **bonus affitti** e delle nuove **sospensioni di taluni versamenti tributari e previdenziali**.

1. Premessa sulla suddivisione del Paese in tre zone e sul relativo contributo a fondo perduto

Come è noto, con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 il Paese è stato suddiviso in tre distinte aree: la cosiddetta “**area gialla**” caratterizzata da una situazione epidemiologica di minore gravità, la cosiddetta “**area arancione**” in cui la situazione è più critica (“*elevata gravità*”), e la cosiddetta “**area rossa**” per la quale lo scenario è di “*massima gravità*”. Sia l’area arancione che quella rossa sono definite a elevato rischio. In questo contesto, le restrizioni alle attività economiche sono state calibrate in funzione della gravità della situazione epidemiologica a livello regionale e locale, al fine di evitare almeno per ora una chiusura generalizzata. In

generale, per le zone a maggior rischio epidemiologico (regioni arancioni e rosse) sono in vigore misure molto restrittive, con chiusure generalizzate di negozi e altre attività non ritenute indispensabili.

In questo scenario, con il **Decreto Ristori 2** in commento, che è strettamente legato al Decreto Ristori 1, D.L. n. 137/2020, sono state introdotte **ulteriori** misure economiche a favore delle imprese, con **sostegni crescenti** in funzione delle **crescenti limitazioni** che le attività hanno subito, a **seconda della zona del Paese** in cui sono esercitate. Si evidenzia che la classificazione (nei tre “**colori**”) di una Regione o di una zona specifica del Paese non è cristallizzata, ma è variabile, in meglio o in peggio, in funzione delle mutevoli condizioni effettive di rischio e di diffusione dell’epidemia.

1.1 Ampliati i beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori 1 che interessa tutto il territorio nazionale (nuovo Allegato 1 dei codici ATECO)

Con il decreto Ristori 2 è stata **ampliata** la platea della attività che, **in tutto il territorio nazionale**, possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal **Decreto Ristori 1** D.L. n. 137/2020 emanato a seguito delle restrizioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Il decreto in commento, infatti, **sostituisce integralmente l’Allegato 1** del Decreto Ristori 1.

Il nuovo Allegato 1 – **allegato 1** accluso alla presente Taxnews comprende un numero maggiore di codici ATECO (sono state aggiunte 20 attività prima non considerate), a cui spetta il contributo a

fondo perduto del decreto Ristori 1, illustrato, anche nelle modalità di calcolo, nella nostra Taxnews n. 29 del 3 novembre 2020. In particolare, nell'allegato 1, per ogni attività che può beneficiare del contributo, è indicato il coefficiente di moltiplicazione del contributo base (quest'ultimo calcolato secondo le regole del Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020), che porta al valore finale del contributo spettante (si veda sempre la nostra precedente Taxnews).

Inoltre, per le seguenti attività (già ricomprese nella prima versione dell'Allegato 1): "561030-gelaterie e pasticcerie", "561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti", "563000-bar e altri esercizi simili senza cucina", e 551000-Alberghi", se esercitate nelle **Regioni o aree rosse o arancioni**, il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori 1 è aumentato di un ulteriore 50%, quindi per tali attività il coefficiente moltiplicatore del contributo base passa dal 150% al **200%**.

Per fare un **esempio**, un albergo che a maggio scorso con il Decreto Rilancio aveva ricevuto un contributo di 20.000 euro, se in area arancione o rossa riceverà in automatico un nuovo ulteriore contributo di 40.000 euro (coefficiente del 200%), mentre, se in area gialla, questo nuovo contributo automatico sarà di 30.000 euro (coefficiente del 150%).

1.2 Contributo a fondo perduto per talune attività ubicate nelle "Regioni rosse" (codici ATECO di cui all'Allegato 2)

In aggiunta al contributo a fondo

perduto commentato nel precedente paragrafo 1.1., il Decreto Ristori 2, introduce un nuovo contributo a favore esclusivamente delle attività esercitate nelle "**aree o Regioni rosse**".

In particolare, sono stati individuati **57 nuovi codici ATECO** (elencati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori 2, accluso alla presente Taxnews), riferiti per lo più ad attività di commercio al dettaglio che, se esercitate nelle **aree o Regioni rosse**, danno diritto a un nuovo contributo a fondo perduto, pari a doppio di quello a suo tempo ricevuto a maggio in base al Decreto Rilancio. È richiesto che i soggetti beneficiari abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle predette Regioni rosse.

Anche in tal caso, il contributo è calcolato applicando al contributo base calcolato secondo le regole del Decreto Rilancio i coefficienti moltiplicatori riportati nell'Allegato 2 del Decreto (**200%** per tutti i codici ATECO previsti).

Per beneficiare del contributo è anche richiesto che tali soggetti abbiano la partita IVA attiva al 25 ottobre 2020. Pertanto, come stabilito espressamente dalla norma, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Al riguardo, si rammenta che, per poter usufruire di questo contributo a fondo perduto, è richiesto che l'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2019. Inoltre, per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.

Ciò in quanto le regole di calcolo di questo contributo, introdotto dal Decreto Ristori 2, sono le stesse previste dal Decreto Ristori 1, D.L. n. 137/2020, stante il rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11, dell'art. 1, del Decreto Ristori 1.

Per fare un **esempio**, un centro estetico (codice ATCO 96.02.02) che a suo tempo aveva ricevuto un contributo a fondo perduto di 3.000 euro in base al Decreto Rilancio (contributo che si applicava a tutto il territorio nazionale), se svolge la sua attività in una Regione o area gialla o arancione non ha diritto ad alcun ulteriore contributo (in quanto tale attività non è prevista nell'Allegato 1), ma se opera in una Regione o area rossa, riceverà automaticamente 6.000 euro (3.000 euro per 200%) in base al Decreto Ristori 2.

1.3 Contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande

Il Decreto Ristori 2 introduce un contributo a fondo perduto aggiuntivo, che tuttavia sarà riconosciuto soltanto nel 2021, a favore dei soggetti che svolgono la loro attività all'interno di un **centro commerciale**, e per gli operatori delle produzioni **industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020**.

Tenuto conto che la misura scatterà il prossimo anno, questo contributo sarà esaminato in una successiva Taxnews, in occasione dell'atteso provvedimento di attuazione, che chiarirà anche le regole applicative e di calcolo.

2. Novità per il bonus affitti di immobili non abitativi e affitto d'azienda

Con riferimento al bonus locazioni di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui abbiamo dato conto nelle precedenti Taxnews, da ultimo con la n. 29 del 3 novembre 2020, prima di introdurre le novità del Decreto Ristori 2, D.L. n. 149/2020, è utile riepilogare il complesso quadro normativo, effetto del susseguirsi dei decreti emergenziali: art. 28 Decreto Rilancio n. 34/2020, Decreto Agosto n. 104/2020 e art. 8 Decreto Ristori 1 D.L. n. 137/2020.

Questo credito d'imposta spetta per i seguenti mesi del 2020:

- a) marzo, se non si è già usufruito di quello per botteghe e negozi di cui al Decreto Cura Italia D.L. n. 18/2020;
- b) aprile e maggio;
- c) giugno;
- d) ottobre, novembre e dicembre, indipendentemente dal volume di ricavi dell'anno precedente, ma solo per i soggetti indicati nell'**Allegato 1** al Decreto Ristori 1 (come sostituito dall'**Allegato 1** del Decreto Ristori 2) – allegato 1.

Il credito d'imposta relativo a giugno sarà utilizzabile soltanto quando l'Unione Europea darà la necessaria autorizzazione, come previsto dal Decreto Agosto. Si rammenta poi che il bonus per i mesi da marzo a giugno spetta a condizione che i ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non abbiano superato i 5 milioni di euro e prescinde dalla classificazione delle Regioni per colori.

In aggiunta all'agevolazione come sopra illustrata, con l'art. 4 del Decreto Ristori 2, D.L. n. 149/2020, il credito d'imposta per gli affitti di cui all'art. 8 del Decreto Ristori 1, viene **esteso anche** (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente), in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:

- ai soggetti che esercitano nelle Regioni o aree rosse le attività economiche elencate nell'**Allegato 2** del Decreto Ristori 2 – allegato 2;
- ai soggetti che svolgono l'attività di agenzia di viaggio e di tour operator (codici ATECO 79.11.00 e 79.12.00) che operano nelle Regioni o aree rosse.

3. Cancellazione della seconda rata IMU 2020 per taluni contribuenti

In aggiunta alla cancellazione della seconda rata IMU del 16 dicembre 2020, per gli immobili in cui vengono esercitate le attività di cui all'**Allegato 1** del Decreto Ristori 1 (come sostituito dall'**Allegato 1** del Decreto Ristori 2 – allegato 1), di cui abbiamo dato conto nella precedente Taxnews del 3 novembre 2020, la **seconda rata IMU 2020 è cancellata anche** per i contribuenti elencati nell'**Allegato 2** al Decreto Ristori 2 D.L. n. 149/2020, alle ulteriori condizioni che siano anche i proprietari degli immobili in cui si esercitano direttamente le predette attività e che tali immobili siano ubicati nelle Regioni o **aree rosse**.

4. Sospensione di taluni versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020

I Decreti Ristori 1 e 2 prevedono due distinte norme di sospensione dei versamenti. La prima, introdotta dall'art. 7 del Decreto

Ristori 2, prevede la **sospensione** dei **versamenti** di seguito **specificati**, in scadenza nel mese di **novembre 2020**, **esclusivamente** per i seguenti soggetti:

- a) operatori che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (si veda tabella - **allegato 3**); con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- b) soggetti che esercitano servizi di ristorazione con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni o aree arancioni e rosse;
- c) soggetti che operano nelle Regioni o aree rosse e la cui attività è ricompresa nei settori economici individuati nell'**Allegato 2** al Decreto Ristori 2 D.L. n. 149/2020 – **allegato 2** (in sostanza sono i commercianti al dettaglio e gli artigiani che offrono servizi alla persona);
- d) tour operator, agenzie di viaggio e alberghi che operano in Regioni rosse.

I versamenti di novembre oggetto di sospensione sono **soltanto** quelli **relativi**:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati);
- alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'imposta sul valore aggiunto.

Poiché la norma fa riferimento ai “termini che scadono nel mese di novembre 2020” i versamenti sospesi sono tipicamente quelli in scadenza il prossimo 16 novembre (ad esempio, le ritenute di ottobre o l’IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre 2020). I predetti **versamenti sospesi** dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

5. Sospensione dei versamenti previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (per i soggetti in allegato 1)

In base all’art. 11, comma 1, del Decreto Ristori 2, che “interpreta” l’art. 13 del Decreto Ristori 1, sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) **in scadenza** nel mese di **novembre 2020**.

La norma, invero poco chiara, è stata interpretata, come sopra riportato, dal paragrafo 2.1 della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate, n. 128 del 12 novembre 2020. L’Istituto previdenziale precisa, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche le rate in scadenza a novembre 2020, relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’INPS.

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dalle restrizioni di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una

delle attività elencate nell’Allegato 1 al Decreto Ristori 2 - **allegato 1**. Questa sospensione prescinde dal “colore” della Regione o area del Paese. Tutti i predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 16 marzo 2021**, oppure, ratealmente, con un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16 marzo 2021.

6. Sospensione dei versamenti previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (per i soggetti in zona rossa)

In aggiunta alla sospensione sopra illustrata, è prevista una ulteriore sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali **dovuti nel mese di novembre 2020**, che interessa quindi anche quelli in scadenza il prossimo 16 novembre 2020.

Questa sospensione interessa i datori di lavoro privati con unità produttive od operative ubicate nelle “**zone o Regioni rosse**” che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO elencati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori 2 – **allegato 2**. Anche in tal caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 16 marzo 2021**, oppure, ratealmente, con un massimo di quattro rate mensili uguali, con prima rata entro il 16 marzo 2021.

Secondo la Circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2020, la sospensione dei predetti versamenti riguarda anche le attività svolte nelle regioni arancioni. Tuttavia, questa lettura non sembrerebbe aderente alla norma (art. 11, comma 2, del Decreto Ristori 2) che sembra fare riferimento alle sole zone rosse.

7. Novità per gli acconti di novembre 2020 per imposte sui redditi e IRAP

Si rammenta che gli acconti di novembre

2020 erano già stati prorogati al 30 aprile 2021, dall’art. 98 del Decreto Agosto D.L. n. 104/2020, seppure esclusivamente per i contribuenti (aziende e professionisti) per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con ricavi inferiori alla soglia massima stabilita per lo specifico studio di settore (generalmente fissata in 5.164.569 euro), all’ulteriore condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato (corrispettivi inclusi) di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre dell’anno precedente (2019).

In particolare, sono prorogati al 30 aprile 2021 i versamenti relativi alla seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Rientrano nell’agevolazione anche i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA, i contribuenti in regime forfettario, i “minimi” in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti per fruire della proroga: si tratta in genere dei soci di società di persone e dei soci di S.r.l. trasparenti.

Con l’art. 6 del Decreto Ristori 2, la predetta **proroga** al 30 aprile 2021 è stata **estesa**, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi, anche a favore di:

- a) contribuenti che esercitano un’attività compresa negli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori 2, ma soltanto se operano nelle “zone rosse”;

b) “ristoranti” operanti in “zona rossa” o

c) in “zona arancione”.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

♣ ♣ ♣

Visitate il nostro sito web:


<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com

Allegato 1 (Articolo 1)**(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)**

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%



Codice ATECO	%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%



Allegato 2 (Articolo 2)**(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)**

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%



Codice ATECO	Descrizione	%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%




Tabella – allegato 3

Attività sospese (punti estrapolati dall'art. 1, comma 9, D.P.C.M. 3 novembre 2020)

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

omissis...

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

omissis...

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

omissis...

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

omissis...

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

omissis...

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.